

LEGGI RELIGIOSE NELLA DIOCESI DI PÙLATI
(1898)

1. Le *feste* non durino più della vigilia della festa e fino alla mattina del giorno seguente (alla festa).

2. *Omicidio.* — Hanno la maledizione (scomunica) non solo l'esecutore ma anche tutti i cooperatori all'omicidio; cioè quelli che pagano uno per uccidere altri, quelli che insegnano la strada, il luogo e il modo facile di uccidere il prossimo; quelli che ricevono pugni o per uccidere essi stessi qualcuno, o li prendono perché altri uccida l'avversario altrui; quelli che accompagnano qualcuno per qualche omicidio e tutti quelli, uomini o donne, che eccitano qualcuno con parole o con istigazioni a uccidere il prossimo.

Quelli che fanno tripudio con (sparo di) fucile per l'uccisione di chicchessia o vanno al banchetto dell'uccisore, resteranno senza confessione e senza benedizione per quanto (tempo) paia (opportuno) al Capo della Religione (= al Vescovo).

3. *Furto.* — Quelli che rubano *per mestiere* e muoiono senza confessione saranno sepolti fuor dei sepolcri benedetti. I ladri che si pentono, oltre che restano in dovere di restituire la roba rubata, metteranno garanti e faranno giuramento, che d'allora in poi non ruberanno più. Chi violi questo giuramento è maledetto (scomunicato).

4. *Terreni della chiesa e decime.* — Chi non paga le decime della chiesa resta senza confessione e senza benedizione. Chi trattiene i beni della chiesa, eccetto i Superiori, ha la scomunica maggiore.

5. *Giuramenti falsi.* — Sia maledetto (scomunicato) chi fa giuramenti falsi con vecchiardi. E' proibito ed è peccato giurare alla cieca dietro altri senza pesare (considerare) se il giuramento sia falso, o sia puro e giusto.

6. *Usura.* — (L'interesse è) 10 per 100. Il frumentone (si dia) con equità, secondo le condizioni dell'annata e del luogo.

7. Non si ritardi il *battesimo* (3 giorni pei lontani).